



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore RAZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 2015

Disposizioni per l’introduzione del voto elettronico per i cittadini italiani residenti all’estero

ONOREVOLI SENATORI. – La legge 27 dicembre 2001, n. 459, ha coronato una battaglia trentennale dell'allora onorevole Mirko Tremaglia, nonché Ministro per gli italiani nel mondo, introducendo nel nostro ordinamento il diritto di voto ai connazionali residenti all'estero.

Purtroppo però, alle ottime intenzioni del proponente e dell'intero Parlamento è seguita una serie di comportamenti fuorvianti che hanno accompagnato le elezioni politiche del 2006, 2008 e 2013, in cui si sono sperimentate le novità introdotte dalla legge n. 459 del 2001 e, tra esse, il voto per corrispondenza.

Giova ricordare che, allo stato attuale, se non si vuole utilizzare il voto per corrispondenza, l'unica alternativa possibile, è il rientro in Italia, nei giorni delle votazioni, per esercitare il proprio diritto con tutte le conseguenze che ciò comporta. A questo proposito solo sei Paesi su ventotto (Cipro, Grecia, Irlanda, Malta, Slovacchia e Italia) applicano detta opzione a differenza di altri che già prevedono il voto da casa attraverso il proprio *computer* (Estonia e Lettonia).

Si ritiene opportuno, quindi, anche nel nostro Paese, affiancare all'opzione del voto per corrispondenza e del voto presso la propria circoscrizione del territorio nazionale, quella del voto mediante procedimento elettronico presso le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane nel mondo.

L'introduzione del voto mediante procedimento elettronico consente agli italiani residenti all'estero di votare personalmente, presso l'ambasciata o il consolato italiano, presenti nel loro Stato di residenza, recandosi *in loco* ed esercitando il proprio diritto

attraverso un *computer* ivi presente che trasmette simultaneamente la votazione all'ufficio preposto del Ministero degli affari esteri.

In questa maniera, oltre a rispondere alle esigenze di innovazione che il Paese richiede da tempo e arginare i reiterati brogli che il voto per corrispondenza ha spesso comportato, si potrà contare su risultati di conteggio definitivi in tempo reale.

In considerazione del fatto che il numero degli aventi diritto al voto appartenenti alle comunità italiane situate fuori confine è pari a circa 4 milioni di elettori, appare necessario, oltre che utile, predisporre strumenti idonei volti al coinvolgimento della maggior parte di questi ultimi.

Il presente disegno di legge si compone di due articoli.

All'articolo 1 sono espresse le finalità della legge che si prefigge lo scopo di introdurre il voto mediante procedimento elettronico, in favore dei cittadini italiani residenti all'estero, per l'elezione della Camera dei deputati e per i *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, modificando la legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

All'articolo 2 sono previste talune modifiche alla succitata legge n. 459 del 2001, attraverso l'inserimento di un articolo aggiuntivo – articolo 4.1 – con il quale si regola il voto mediante procedimento elettronico da effettuare presso le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane nel mondo nonché si prevedono modifiche di coordinamento agli articoli 1 e 12 della medesima legge, per le medesime finalità.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge introduce il voto mediante procedimento elettronico, in favore dei cittadini italiani residenti all'estero, per l'elezione della Camera dei deputati e per i *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

Art. 2.

(Modifiche alle norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero)

1. L'articolo 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, votano nella circoscrizione estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione della Camera dei deputati e per i *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, nei limiti e nelle forme previste dalla presente legge, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.

2. Gli elettori di cui al comma 1 votano:

- a) per corrispondenza;
- b) mediante procedimento elettronico presso le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, nel mondo;
- c) in Italia, presso la circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti».

2. Dopo l'articolo 4 della legge n. 459 del 2001 è inserito il seguente:

«Art. 4.1 - *1.* In occasione di ogni consultazione elettorale l'elettore può esercitare l'opzione per il voto mediante procedimento elettronico presso le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane nel mondo, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *b*), dandone comunicazione scritta entro trenta giorni dalle votazioni.

2. Il Ministero degli affari esteri comunica al Ministero dell'interno i nominativi degli elettori che hanno esercitato il diritto di opzione per il voto mediante procedimento elettronico, ai sensi del comma 1, almeno quindici giorni prima della data stabilita per le votazioni.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le rappresentanze diplomatiche e consolari, sulla base delle istruzioni impartite a tale fine dal Ministero degli affari esteri, informano, con apposita comunicazione, l'elettore della possibilità di esercitare l'opzione per il voto mediante procedimento elettronico presso le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane nel mondo specificando, in particolare, che l'eventuale opzione è valida esclusivamente per una consultazione elettorale o referendaria e che deve essere esercitata nuovamente in occasione della successiva consultazione».

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica Amministrazione, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o più regolamenti di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4.1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, introdotto dal comma 2 del presente articolo.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le rappresen-

tanze diplomatiche e consolari si dotano dei sistemi elettronici idonei per la trasmissione simultanea del voto agli uffici competenti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, secondo quanto previsto dei regolamenti di cui al comma 3.

5. L'articolo 12 della legge n. 459 del 2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - *1.* Il Ministero dell'interno consegna al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le liste dei candidati e i modelli delle schede elettorali non più tardi del ventiseiesimo giorno antecedente la data delle votazioni.

2. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le rappresentanze diplomatiche e consolari preposte a tale fine dallo stesso Ministero provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico di cui al comma 3 e per i casi di cui al comma 5 nonché alla predisposizione dei seggi presso le medesime per l'esercizio del voto elettronico.

3. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano, con il sistema postale più affidabile e, ove possibile, con posta raccomandata, o con altro mezzo di analoga affidabilità, agli elettori ammessi al voto per corrispondenza o al voto mediante procedimento elettronico ai sensi della presente legge il plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza di cui all'articolo 6. Nel caso in cui gli elettori scelgano di votare presso le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane di afferenza, devono recarsi presso le medesime, il giorno delle votazioni in Italia, muniti della documentazione inviatagli per posta, pena l'invalidità del voto.

4. Nel caso in cui le schede elettorali siano più di una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso plico e sono inviate dall'elettore in unica busta. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.

5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni in Italia, non abbiano ricevuto al proprio domicilio il plico di cui al comma 3 possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare, ovvero possono recarsi personalmente, a partire dal tredicesimo giorno antecedente le votazioni, presso gli uffici consolari per ritirare un altro certificato elettorale munito di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo. In alternativa gli elettori possono recarsi presso la rappresentanza diplomatica o consolare italiana di afferenza il giorno delle votazioni in Italia, per esercitare il proprio diritto di voto tramite procedimento elettronico.

6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato del certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.

7. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, all'ufficio centrale per la circoscrizione estero le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, unitamente agli elenchi degli elettori ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente legge. Le buste sono inviate con spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica.

8. I responsabili degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia,

all'incenerimento delle schede pervenuto dopo la scadenza del termine di cui al comma 7 e di quelle stampate per le esigenze di cui al comma 5 e non utilizzate. Di tale operazioni viene redatto apposito verbale, che successivamente viene trasmesso al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

6. Le disposizioni recate dalla presente legge assumono efficacia a decorrere dal 1° luglio 2016.

